

a. m. g.

Dott. *[Signature]*
ORIGINALE
R



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 937 DEL 23 OTT. 2002

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER
INTRODURRE DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' ISPETTIVA
INTERNA.

L'anno duemiladue, il giorno ve.mt. Ice.....del mese di ottobre..... alle ore 16.00... in Napoli, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale, presieduta dal Presidente prof. Amato Lamberti / il Vice Presidente Nicola De Luca, con la presenza degli Assessori:

GIORDANO Antonio	/	D'AURIA Marcellino	SI	GHERARDELLI Michele	SI
RIANO Guido	SI	FALCO Vincenzo	SI	GAUDINO Geremia	/
DE LUCA Nicola	SI	NAPOLITANO Giuseppe	/	ALLODI Guglielmo	SI
CORTESE Angela	/	SOMMESE Pasquale	SI	ASCIONE Alfonso	/
LOMBARDI Vincenzo	/	STAMATI Beniamino	SI	GABRIELE Corrado	SI

Partecipa il Segretario Generale dott. Ugo Bruni / il Vice Seg. Gen. dott.ssa Lucia Marza;

Relaziona il Presidente / il Vice Presidente
L'Assessore D.E. DE LUCA.....

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la allegata proposta relativa all'argomento in oggetto, corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.00 n° 267;

LA GIUNTA PROVINCIALE

con voti unanimi e palesi resi nei modi di legge,

APPROVA

la proposta relativa all'argomento in oggetto che, nel presente dispositivo, si intende integralmente trascritta.

Quindi con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, c 4, del D.Lgs 18.08.00 n° 267 a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge

DICHIARA

la presente delibera immediatamente eseguibile.

12

Entrano.....

Esempio.....

Letto approvato e sottoscritto:

Il Presidente [Signature] Il Segretario Generale [Signature]

PROVINCIA DI NAPOLI - CITTA' METROPOLITANA

AREA RISORSE UMANE

Direzione Gestione Trattamento Giuridico ed Economico - Vertenze

Prot. n. 29

Napoli 17 OTT. 2002

Oggetto: Proposta di deliberazione avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per introdurre disposizioni sull'attività ispettiva interna».

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Considerato che l'attività d'ispezione è diretta ad accertare la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, a verificare la razionale organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

Considerato che l'attività d'ispezione è diretta ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, nonché contribuire a razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, e a favorire una migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art.2 del d.lgs. n.286 del 1999 per quanto concerne i controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Ritenuto necessario, altresì, istituire i servizi ispettivi, di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento delle attività istituzionali ivi previste;

Preso atto che l'attività d'ispezione si articola in un complesso di atti ed operazioni, non cadenzati da una rigida sequenza temporale, che risulta essere caratterizzato da incisive finalità acquisitive e di controllo su atti e fatti posti in essere da soggetti appartenenti all'amministrazione ed è finalizzato ad acquisire elementi valutativi di fatto e di diritto;

Ravvisata, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opportunità di disciplinare, sotto il profilo organizzativo, lo svolgimento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente al fine di garantire, in diretta attuazione dell'art.97 Cost., l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione provinciale;

Ritenuto che detta disciplina possa essere inserita all'interno del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, trattandosi, con palmare evidenza, di materia organizzativa;

Richiamata la Direttiva sull'attività d'ispezione emanata in data 2 luglio 2002 dal Ministro della funzione pubblica, Franco Frattini, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2002;

Vista la deliberazione di Consiglio n.202 del 20.12.1997, con la quale sono stati stabiliti i criteri generali cui conformare l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di G.P. n.378 del 31.03.1998 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di G.P. n.586 del 13.06.2000 con la quale è stato introdotto nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il Titolo III-bis recante «Effettuazione dei controlli sull'autocertificazione»;


Vista la nota prot.8996 del 04.10.2002 con la quale è stata fornita alle OO.SS. la prescritta informazione preventiva di cui all'art.7 del CCNL del 06.07.1995;

Visto l'art.97 della Costituzione;

Visto l'art.1, co.56-65, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, concernente il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 200, n.267 e s.m.i., recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto provinciale;

per tutti i motivi sopra riportati,

SI PROPONE


a) approvare il testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente;

b) introdurre il testo allegato, come approvato al punto che precede, nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta n.378 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, modificando, a tal fine, la numerazione del vigente art.48, recante *Disposizione finale*, che, invariato nella rubrica e nei contenuti, assume la seguente numerazione: «art.65».

Napoli,

IL DIRIGENTE


(Dott. Ciro MARINO)



IL VICE PRESIDENTE

ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE

(Prof. Nicola DE LUCA)




Visto. Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 2000, dando atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Napoli,

IL DIRIGENTE COORDINATORE

(Dott. Teresa RUBINACCI)



Il Segretario Generale, nell'esercizio della sua funzione collaborativa con gli organi di governo, prevista dall'art.97 del D.Lgs. n.267 del 2000 ed in esecuzione dell'incarico di cui al D.P. n.867 del 2001, attesi i pareri espressi, ai sensi di legge, dai competenti Uffici dell'Ente in merito alla proposta surriportata, la inoltra alla Giunta Provinciale per le determinazioni di competenza con parere di legittimità favorevole.

Napoli,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Ugo BRUNI)



Allegato

«TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' ISPETTIVA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art.48 - *Attività ispettiva*

L'attività ispettiva, disciplinata dal presente titolo, è rivolta a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione provinciale in diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Art.49 - *Titolarietà della potestà ispettiva*

La titolarità della potestà ispettiva è del Direttore Generale.

Il Presidente della Provincia può, in ogni caso, disporre ispezioni autonomamente.

Per l'esercizio di tale potestà, il Direttore Generale si avvale della Direzione Gestione Trattamento Giuridico ed Economico-Vertenze dell'Area Risorse Umane.

Nei casi di maggiore complessità o che richiedono l'utilizzazione di competenze diverse, il Direttore Generale nomina, con proprio provvedimento, un apposito Collegio ispettivo.

Art.50 - *Attività ispettive ordinarie*

La Direzione Gestione Trattamento Giuridico ed Economico-Vertenze, di seguito indicata semplicemente come Direzione Gestione, in aggiunta agli eventuali incarichi previsti dall'articolo 49, svolge in via permanente e senza necessità di provvedimento d'incarico su tutti i dipendenti dell'amministrazione provinciale le attività ispettive inerenti il rispetto del rapporto di lavoro e, in particolare, le ispezioni finalizzate all'accertamento dell'osservanza dell'orario di lavoro e le ispezioni finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle

disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

IL COLLEGIO ISPETTIVO

Art.51 - *Composizione e nomina*

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 49, il Collegio ispettivo è composto da tre membri, di cui uno è specificamente designato, nel provvedimento di nomina, come Presidente.

In casi eccezionali di particolare complessità o gravità, il Collegio può essere composto da un numero di membri anche superiore.

Il Collegio ispettivo si avvale per l'espletamento dell'incarico della Direzione Gestione.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO

Sezione I

Fase dell'iniziativa

Art.52 - *Soggetti competenti. Lettera d'incarico.*

Salvo quanto previsto dall'articolo 49, co.2, il potere di avviare un'ispezione è di spettanza del Direttore Generale, che vi provvede con lettera d'incarico indirizzata al Dirigente della Direzione Gestione o a tutti i componenti del Collegio ispettivo.

Se la richiesta di ispezione proviene dal Presidente della Provincia, il Direttore Generale è tenuto a disporre senza ritardo l'ispezione.

La lettera d'incarico è condizione per l'avvio del procedimento.



Essa indica necessariamente l'oggetto dell'ispezione al fine di delimitare l'ambito dei poteri degli ispettori.

Per le ispezioni previste dall'articolo 50, l'iniziativa compete al Dirigente della Direzione Gestione.

Art.53 - Segnalazioni.

Nei ipotesi in cui pervengano segnalazioni circostanziate, esposti o denunce anche anonime al Dirigente della Direzione Gestione o a qualsiasi altro Dirigente della Provincia, lo stesso provvederà a trasmettere tempestivamente tali segnalazioni al Direttore Generale e al Presidente ai fini delle valutazioni del caso e dell'eventuale conferimento dell'incarico ispettivo mediante la lettera di cui all'articolo precedente a meno che non possa attivare il procedimento di propria iniziativa nei casi previsti dall'articolo 50.

Art.54 - Attività d'ispezione

Il Collegio ispettivo e/o il Dirigente della Direzione Gestione, sulla base dell'incarico ricevuto, svolge la propria attività istituzionale nei confronti di ogni Direzione dell'amministrazione provinciale, in relazione all'oggetto dell'indagine ispettiva.

In tale veste funzionale, il Collegio ispettivo e/o il Dirigente della Direzione Gestione ha il potere di richiedere ai Dirigenti e ai dipendenti dell'ente gli atti e le informazioni che ritenga opportuno acquisire e, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi, ha pieno e incondizionato diritto di accesso ai luoghi di lavoro.

E' posto a carico dei soggetti ispezionati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, un obbligo generale di collaborazione con gli ispettori nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 57 e 58.

La mancata collaborazione è segnalata al Direttore Generale ai fini della valutazione delle responsabilità contemplate dall'articolo 56.

Art.55 - Responsabile del procedimento ispettivo.

Il Presidente del Collegio ispettivo o il Dirigente della Direzione Gestione è responsabile di tutto il procedimento ispettivo.

Per l'attività ispettiva di competenza il Dirigente della Direzione Gestione può avvalersi dei dipendenti assegnati alla propria Direzione.

La relazione conclusiva esprime valutazioni sulle questioni oggetto d'indagine e trae le opportune conclusioni sulla base degli accertamenti esperiti, riportando le une e le altre.

Rilievi ed accertamenti si fonderanno su elementi probanti e circostanziati. L'ispezione deve essere oggettiva e dimostrabile, oltre che documentabile, in ogni sua parte dalle problematiche incontrate ai risultati finali.

Sezione II

Fase istruttoria

Art.56 - Comunicazione di avvio

La comunicazione di avvio del procedimento ispettivo è a cura del Dirigente della Direzione Gestione. Può essere differita per esigenze di speditezza nonché per la comprovata necessità di non pregiudicare gli esiti dell'accertamento ispettivo mediante la vanificazione dell'effetto sorpresa.

Di tali motivate esigenze ne dà atto il Direttore Generale nella lettera d'incarico. Si prescinde dalla comunicazione di avvio per le ispezioni previste dall'articolo 50.

Art.57 - Modalità di svolgimento dell'ispezione

L'intera ispezione è coperta da rigorosa riservatezza. Sono riservati i dati e le informazioni raccolte durante l'ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad organi d'informazione.

Sarà cura degli ispettori limitare al massimo disfunzioni o ostacoli al regolare funzionamento degli uffici onde evitare, anche parzialmente, la paralisi dell'ufficio ispezionato, fatta salva la necessità di evitare danni ulteriori.

Nello svolgimento dell'attività ispettiva, il Collegio ispettivo o il Dirigente della Direzione Gestione, specificamente incaricato ai sensi dell'articolo 52 ovvero nei casi previsti dall'articolo 50, può procedere all'audizione dei soggetti

ispezionati o comunque informati sui fatti oggetto di indagine sia presso la sede della Direzione interessata sia presso i propri uffici.

Le dichiarazioni rese spontaneamente o su specifica richiesta degli ispettori formano oggetto di processo verbale, che viene contestualmente sottoscritto dal dichiarante e da tutti coloro che hanno proceduto o assistito alla verbalizzazione.

Art.58 - Obblighi di collaborazione

Le Direzioni o i soggetti interessati da indagini ispettive sono tenuti, a richiesta degli ispettori, ad esibire o a consegnare a vista, se in loro possesso, documenti, atti e ogni altro elemento utile all'indagine.

Gli atti non immediatamente disponibili nonché le eventuali relazioni devono essere trasmessi agli ispettori entro un termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Per gli atti appartenenti all'Amministrazione Provinciale, non può in ogni caso essere opposta limitazione, diniego o differimento al diritto di accesso degli ispettori.

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi precedenti comporta il sorgere di responsabilità in capo ai soggetti inadempienti.

Dell'eventuale rifiuto di esibizione e/o di consegna di documenti, di ottemperare a richieste di cessazione di condotte illegittime nonché di rispondere alle domande formulate, gli ispettori faranno menzione in un apposito processo verbale allo scopo di segnalare tale condotta agli organi competenti a norma dell'articolo 54, ultimo comma.

Sezione III

Fase conclusiva

Art.59 - Relazione conclusiva

Il procedimento ispettivo si conclude con la redazione, ai sensi dell'articolo 55, co.3, di una relazione conclusiva, che deve essere trasmessa al Direttore Generale e al Presidente per le decisioni del caso.

Art.60 - Termine del procedimento

Il procedimento ispettivo deve concludersi, di norma, entro il termine massimo di trenta giorni, che decorrono dal momento della ricezione della lettera d'incarico da parte del Presidente del Collegio ispettivo o del Dirigente della Direzione Gestione ovvero entro il diverso termine espressamente indicato nella stessa lettera d'incarico.

Il Direttore Generale, se richiesto, può concedere una proroga del termine, di cui al comma che precede, comunque non superiore a trenta giorni, attraverso un supplemento di lettera d'incarico, allorquando lo richieda la complessità dell'indagine ovvero emergano, nel corso dell'ispezione, fatti nuovi e/o imprevedibili tali da impedire la tempestiva conclusione del procedimento.

CAPO IV

ACCESSO AGLI ATTI ISPETTIVI

Art.61 - Diritto di accesso. Differimento.


E' consentito l'accesso agli atti del procedimento ispettivo ai sensi della normativa vigente.

L'accesso può tuttavia essere differito fino al momento della conclusione del procedimento con provvedimento motivato del Collegio ispettivo o del Dirigente della Direzione Gestione, ad eccezione del verbale delle dichiarazioni, formato ai sensi all'articolo 57, che può essere consegnato in copia all'interessato, annotandone il rilascio nell'originale.

Art.62 - Documenti sottratti all'accesso

Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'articolo 24, co.4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti atti:

- a) gli atti propedeutici di segnalazione che hanno originato le indagini;
- b) gli atti d'ispezione nel caso in cui la relazione conclusiva contenga segnalazioni di rilievo penale.



CAPO V

LE ISPEZIONI SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI DIPENDENTI

Art. 63 - Servizio ispettivo

La Direzione Gestione costituisce il servizio ispettivo previsto dal comma 62 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni ed integrazioni, competente ad effettuare, a norma dell'articolo 50 del presente titolo, verifiche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione provinciale, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle vigenti disposizioni su incompatibilità e svolgimento di un'altra attività lavorativa da parte di pubblici dipendenti.

I controlli sono effettuati a campione o a seguito di specifiche segnalazioni.

La determinazione del campione è affidata alla responsabilità del Dirigente della Direzione Gestione, che vi provvede, per ufficio e/o per categoria, mediante il sistema del sorteggio di cui si dà atto nella relazione conclusiva.

CAPO VI

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 64 - Rinvio

Per ogni altro aspetto relativo allo svolgimento dell'attività ispettiva, non contemplato espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla direttiva del 2 luglio 2002 sull'attività d'ispezione emanata dal Ministro della funzione pubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2002 e a sue successive modificazioni e integrazioni.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi del comma 1, art. 124 d. lgs 267 del 18/8/2000 si attesta che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio il 2.4. OTT. 2002

Napoli, li 2.4. OTT. 2002 Il Responsabile della Pubblicazione [Signature]

La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, contestualmente alla pubblicazione:

- in elenco ai Capigruppo consiliari, con nota prot. n° 2961 (art. 125);
- al Prefetto con nota prot. n° (art. 135);

è assegnata per l'immediata esecuzione al servizio RIS. URANE

Napoli, li 2.4. OTT. 2002 Il Responsabile del Procedimento [Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs n° 267/2000, è divenuta esecutiva il 4.11. 2002 per:

- decorrenza dei dieci giorni prescritti dal 1° di pubblicazione; (art. 134 comma 3)
- conferma/modifica avvenuta con delibera consiliare n° del (art. 127, c. 2);

Napoli, li 04.11.02 Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Silvana Delle Cave [Signature]

viene assegnata per l'esecuzione ai Servizi RIS. URANE

Napoli, li 06. NOV. 2002 Il Segretario Generale Dr. Ugo Bruni [Signature]

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la seguente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,

fino al

Napoli, li Il Dirigente

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

Napoli, 12.11.02 [Signature]